



Comune di San Cipriano d'Aversa

Provincia di Caserta

Regolamento disciplinante la gestione del servizio di mensa scolastica

Indice:

**CAPO I
NORME GENERALI**

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Finalità del servizio
- ART. 3 - Modalità di gestione
- ART. 4 - Servizio a domanda individuale

**CAPO II
GESTIONE DEL SERVIZIO**

- ART. 5 - Criteri organizzativi
- ART. 6 - Idoneità dei locali
- ART. 7 - Destinatari
- ART. 8 - Menù - Tabelle dietetiche
- ART. 9 - Responsabile del servizio
- ART. 10 - Personale docente statale

**CAPO III
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

- ART. 11 - Contribuzione delle famiglie - criteri generali
- ART. 12 - Modalità di pagamento della partecipazione
- ART. 13 - Agevolazioni – Esenzioni

**CAPO IV
NORME FINALI**

- ART. 14 - Leggi ed atti regolamentari
- ART. 15 - Pubblicità del regolamento
- ART. 16 - Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del Comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.

ART. 2 - Finalità del servizio

1. Il servizio di mensa scolastica, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione Comunale, è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, concorrendo così all'effettiva attuazione del diritto allo studio.

2. Il servizio si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

ART. 3 - Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune che vi provvede tramite gestione diretta, affidando il servizio cucina e fornitura generi alimentari a terzi mediante gare di appalto nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, di efficienza ed efficacia

ART. 4 - Servizio a domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - Criteri organizzativi

1. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità. Il servizio di mensa scolastica osserverà il calendario scolastico.

ART. 6 - Idoneità dei locali

1. I locali, ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

2. L'idoneità dei locali dovrà risultare da apposita certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 7 - Destinatari

1. Possono usufruire del servizio di mensa scolastica tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia.
2. Le domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente, devono essere prodotte dai genitori, o chi ne fa le veci, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - Menù - Tabelle dietetiche

1. I menù e le tabelle dietetiche saranno stabilite in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù dietetico stabilito. Deroche a diete particolari sono ammesse solo per motivi di salute, dietro presentazione di ricetta medica, o di etica/religione.
3. La richiesta di usufruire di una dieta speciale per motivi di salute deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo Comunale completa del modulo di certificazione medica.
4. La richiesta di usufruire di una dieta speciale per motivi di etica/religione deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo Comunale corredata da una dichiarazione dell'esercente la patria potestà.
5. Tutte le richieste di diete speciali saranno successivamente inoltrate all'ufficio competente dell'ASL per la prevista autorizzazione. In assenza dell'approvazione scritta da parte dell'ufficio competente dell'ASL non sono effettuabili diete speciali.

ART. 9 - Responsabile del servizio

1. Al responsabile del servizio, nominato ai sensi dell'art 50, comma 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno capo le seguenti responsabilità specifiche: a. la verifica periodica dei locali, delle forniture alimentari, delle attrezzature e delle suppellettili adibiti al servizio mensa ai fini di accertarne la idoneità; b. la verifica dei requisiti sanitari di cui al precedente art. 6 comma 2.

ART. 10 - Personale docente statale

1. L'individuazione del personale insegnante statale avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuato dal Dirigente Scolastico secondo le modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 11 - Contribuzione delle famiglie - criteri generali

1. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, secondo i principi e i criteri di cui al presente regolamento.
2. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo i principi stabiliti dall' art. 59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997,

n.499 e nei limiti e con le modalità stabilite dal D. Lsg. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni nonché dei successivi decreti applicativi.

ART. 12 - Modalità di pagamento della partecipazione

1. L'istanza per fruire del servizio è annuale.
2. Il pagamento della contribuzione verrà effettuato acquistando i blocchetti - buoni mensa contenenti n. 20 buoni pasto.
3. Il versamento della partecipazione di cui al comma precedente, potrà essere eseguito attraverso conto corrente postale oppure tramite Bonifico Bancario intestato alla Tesoreria Comunale.
4. La ricevuta di versamento sarà recapitata all'Ufficio competente, per il ritiro dei blocchetti buoni mensa.
5. In caso di mancato versamento della quota di partecipazione, l'utente non potrà ritirare il blocchetto buoni mensa.

ART. 13 - Agevolazioni - Esenzioni

1. Ogni anno la Giunta Comunale determina il valore dell'I.S.E.E. che da luogo alla riduzione della tariffa mensa.
2. Le agevolazioni tariffarie e le esenzioni valgono esclusivamente per gli iscritti di cui all'art. 7.
3. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie il genitore/tutore dovrà fare apposita richiesta per ciascuno dei propri figli.
4. La domanda, per ogni singolo figlio, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Cipriano d'Aversa utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente entro il termine stabilito e comunque prima dell'inizio del servizio mensa.
5. In caso di iscrizione al servizio in corso di anno scolastico, la presentazione della richiesta di riduzione o esenzione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione.
6. Alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione I.S.E.E. rilasciata sull'ultima dichiarazione dei redditi.
7. Qualora l'utente non produca la documentazione richiesta (I.S.E.E.), viene escluso d'ufficio dalle agevolazioni.
8. Come previsto dal D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dall'utente, avvalendosi dei dati in possesso dell'Ente, nonché richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza.
9. Qualora, sulla base degli accertamenti effettuati, l'utente esonerato o che usufruisca di agevolazioni per la tariffa mensa, risulti non essere in possesso dei requisiti necessari, è tenuto a corrispondere l'intera somma anche per i periodi pregressi.

10. Potrà essere prevista la totale gratuità del servizio di refezione scolastica per i casi segnalati per iscritto dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, aventi difficoltà e bisogni di ordine economico e sociale..

12. Nessuna partecipazione potrà essere richiesta per i soggetti portatori di handicap accertato e documentato dall'ASL di riferimento.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 14 - Leggi ed atti regolamentari

l. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

ART. 15 - Pubblicità del regolamento

l. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché delle scuole interessate perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16 - Entrata in vigore del presente regolamento

l. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione e sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge.